



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000532 del 15/10/2012

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'allegato II, punto 17) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Stoccaggio di gas naturale e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e s.m.i.;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata con nota ATOP/PERM n. 473/RC del 3 maggio 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0011120 del 10 maggio 2011, dalla Società Stogit S.p.A. relativa al progetto di



incremento di pressione massima di esercizio del giacimento di stoccaggio gas di Sergnano (CR) oltre la pressione statica di fondo originaria, fino a valori non superiori del 5% alla pressione statica di fondo originaria;

PRESO ATTO che la Società proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati su quotidiani "Corriere della Sera" e "la Cronaca di Cremona" in data 4 maggio 2011 e sul quotidiano "la Provincia" in data 5 maggio 2011;

VISTA tutta la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA in data 3 maggio 2011, nonché tutta la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che:

- il progetto presentato dalla Società proponente consiste in un ampliamento delle capacità di stoccaggio a seguito dell'incremento della pressione massima di giacimento (p_{max}) pari a 1,05 della pressione iniziale di giacimento (p_i) relativo all'esistente impianto di stoccaggio della concessione "Sergnano Stoccaggio", localizzato nel comune di Sergnano (CR);
- il progetto prevede il solo aumento del 5% della pressione iniziale di giacimento senza comportare modifiche impiantistiche dell'esistente centrale, localizzata nel comune di Sergnano, né delle *facilities* di superficie presenti, oltre che nel comune di Sergnano anche nei comuni di Ricengo e Casale Cremasco Vidolasco;

VISTE:

- la nota n. 620/ATOP/PERM/RC del 20 giugno 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0017255 del 15 luglio 2011, con cui la società ha comunicato di aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla Circolare Interministeriale del 21 ottobre 2009 concernente "Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di giacimenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde", trasmettendo così la dichiarazione di non aggravio di rischio ai sensi dell'art.2 del D.M. del 9 agosto 2000;
- la nota n. ATPO/SIAT n. 1042/CS del 13 ottobre 2011, acquisita al protocollo DVA-2011-0026482 del 20 ottobre 2011, con cui la società ha integrato la sopracitata dichiarazione comunicando l'esclusione del verificarsi delle condizioni riportate nell'Allegato 1 del D.M. del 9 agosto 2000;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- la nota n. 0015791 del 19 ottobre 2011, acquisita al protocollo DVA-2012-0009281 del 17 aprile 2012, con cui il Ministero dell'Interno ha comunicato che le sopraelencate dichiarazioni di non aggravio del rischio trasmesse dalla Stogit S.p.A. sono conformi a quanto previsto all'art. 2, comma 1, del D.M. del 9 agosto 2000;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 835 del 15 dicembre 2011, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Stogit S.p.A. che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso con nota n. DG/PBAAC/34.19.04/9133/2012 del 27 marzo 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0007613 del 28 marzo 2012, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Lombardia espresso con Deliberazione n. IX/3472 del 16 maggio 2012 della Giunta Regionale Lombardia trasmessa con nota acquisita al protocollo DVA-2012-12049 del 21 maggio 2012 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 1008 del 20 luglio 2012, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, che, anche alla luce del sopra citato parere della Regione Lombardia, conferma e integra il precedente parere n. 835 del 15 dicembre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;



ATTESO che:

- ai sensi del sopra citato articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e s.m.i, il proponente contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA in data 3 maggio 2011, ha trasmesso l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, acquisite e/o da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- pertanto, fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, sulla base di quanto dichiarato dal proponente risultano, già acquisiti:
 - l'autorizzazione alle emissioni di gas serra di cui all'art. 4 del D.lgs 4 aprile 2006, n. 216 rilasciata con Deliberazione n. 22/09 del 7 luglio 2009 del Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 5261 del 22 maggio 2007;
 - il Decreto di concessione per il pozzo idrico, n. 1312 del 22 dicembre 2008, rilasciato dalla Provincia di Cremona;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, osservazioni da parte del pubblico che, riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 835 del 15 dicembre 2011, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto di *"incremento di pressione massima di esercizio del giacimento di stoccaggio gas"* di Sergnano (CR), come descritto nelle premesse, proposto dalla Stogit S.p.A. con sede in San Donato Milanese





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

(MI), Via dell'Unione Europea, 4, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- A.1) Ogni tre anni, dovrà essere verificata mediante adeguati studi di carattere geomeccanico il comportamento del serbatoio e della roccia di copertura, eventualmente anche aggiornando i valori dei parametri petrofisici mediante *back-analysis*;
- A.2) Si dovrà proseguire il monitoraggio in atto della subsidenza e i relativi risultati dovranno essere inviati, con cadenza annuale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'ARPA della Regione Lombardia;
- A.3) Si dovranno concordare con la Regione Lombardia, cui dovrà essere recapitato mensilmente un rapporto sulla quantità e qualità delle acque di produzione reiniettate nell'unità geologica profonda, una riduzione del contenuto di glicole trietilenico nelle stesse e le modalità con cui conseguire questa riduzione;
- A.4) Il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno due anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione;
- A.5) Il proponente dovrà presentare entro un anno dall' emanazione del decreto di



compatibilità ambientale un progetto di adeguata mascheratura vegetale, arbustiva ed arborea, utilizzando specie autoctone rinvenibili nelle aree limitrofe; la caratteristica di tale struttura naturalistica dovrà essere concordata col Servizio Forestale competente per territorio.

- A.6) Qualora la sismicità indotta superi Magnitudo 3,0 – considerando l'epicentro all'interno di un'area definita di raggio uguale a dieci chilometri attorno della testa del pozzo, la pressione di esercizio massima e la frequenza del ciclo di iniezione e di estrazione dovranno essere ridefinite in modo da riportare la magnitudo massima al di sotto di tale valore.

B) Prescrizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Eventuali lavori di scavo dovranno avvenire con un'assistenza archeologica specializzata, secondo le modalità da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, ed eventuali rinvenimenti di carattere archeologico dovranno essere indagati in maniera esaustiva.

C) Prescrizioni della Regione Lombardia

- C.1) Provvedere alla chiusura mineraria del Pozzo n.13 appartenente al Cluster "A".
- C.2) In accordo con il Comune di Sergnano e la Provincia di Cremona dovrà essere predisposto uno specifico progetto finalizzato alla messa in sicurezza dell'area Cluster "D", in riferimento alla presenza di "Fascia di attenzione" e parziale "fascia di danno" associate al Cluster in questione e ricadenti all'interno dell'area destinata a Centro Sportivo Comunale, nonché dei Pozzi n.7 e n.44 data la vicinanza con il Santuario del Binengo.
- C.3) In merito al piano di monitoraggio, in accordo con la Provincia di Cremona e con Arpa Lombardia:
- a) con particolare riferimento alla tematica della micro sismicità (sia naturale che indotta) prevedere specifiche prove ad impianto autorizzato in esercizio in condizioni "standard" - e i dati registrati nel corso delle prove di pompaggio in condizioni di esercizio sperimentale in sovrappressione;
 - b) dettagliare maggiormente le modalità operative previste per la verifica della subsidenza eventualmente indotta, connessa con le attività di stoccaggio gas (identificazione dei punti di misura, della frequenza delle misurazioni nonché della possibile integrazione di diverse tecniche di misura ad.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

esempio stazione G.P.S. permanente, monitoraggio satellitare, stazioni assesti metriche a media profondità ecc.);

- c) prevedere un controllo delle vibrazioni del suolo mediante l'utilizzo di geofoni superficiali ovvero posizionati in specifico pozzo di monitoraggio.
- C.4) In sede di autorizzazione nella configurazione di esercizio in sovrappressione, definire univocamente le modalità gestionali e gli eventuali accorgimenti progettuali che saranno attuati al fine di ridurre le "emissioni fuggitive" di gas metano legate al tipo di impianto (trafilamenti, perdite, rotture) e le "emissioni puntuali" legate all'operatività dell'impianto.
- C.5) Qualsiasi modifica al sistema di gestione della Concessione di stoccaggio, dovrà comunque garantire l'ottimizzazione della capacità di stoccaggio nel quadro del sistema energetico nazionale ai sensi degli obblighi previsti dall'applicazione degli artt. 20 e 22 del D.M. 26.08.2005.
- C.6) Valorizzare ad esempio mediante la realizzazione di fasce vegetate o filari costituite da piante e arbusti autoctoni, i terreni in disponibilità della società Stogit S.p.A. anche a titolo di mitigazione ambientale dell'impatto visivo delle strutture di concessione.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.4) e A.5);
- l'ARPA della Regione Lombardia provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.2), A.3), A.6) e alle prescrizioni indicate alla lettera C);
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione B).



Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Stogit S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Cremona, al Comune di Sergnano, al Comune di Casale Cremasco Vidolasco, al Comune di Ricengo, all'ARPA Lombardia, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul portale per le Valutazioni Ambientali VAS e VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società Stogit S.p.A., provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà, al medesimo e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

